DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 28 ottobre 2026.

Modalità di attuazione del contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante.

LA DIRETTRICE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali»;

Visto in particolare l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 33 del 2026, recante «Credito di imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese ittiche»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 193, recante disposizioni urgenti e misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca;

Visto in particolare il comma 1, dell'articolo 7, del citato decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 193, ove si dispone che, «1. Al fine di fronteggiare i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, alle imprese esercenti l'attività di pesca e di acquacoltura in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al dieci per cento della spesa sostenuta nel predetto periodo, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2026»;

Visto il successivo comma 2, ove si stabilisce che «Con provvedimento del direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definite modalità e termini per la trasmissione della documentazione comprovante gli acquisti di cui al comma 1. Entro i successivi trenta giorni si provvede al pagamento diretto del contributo mediante accredito sul conto corrente bancario o postale precedentemente comunicato da ciascun beneficiario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47, concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'articolo 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *b)*, della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE;

Vista la comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la sezione 2.1. «Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura», par. 63, il quale prevede che «In alternativa al punto (61), lettera d, e a condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al punto (61), gli Stati membri possono calibrare gli importi di aiuto individuali, al fine di garantire la proporzionalità, su elementi quali le dimensioni e la tipologia delle attività dei beneficiari, una stima generale del consumo di combustibile o di fertilizzanti nel settore o altri parametri pertinenti quali il numero di veicoli o di segmenti della flotta, oppure la dimensione del terreno utilizzato per la produzione primaria di prodotti agricoli, a condizione che l'importo nominale complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 2.1 non superi 50 000 EUR per impresa»;

Vista la decisione della Commissione europea C(2026) 6046 *final* del 28 agosto 2026, che dichiara compatibile il regime di sostegno per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente («METSAF») *State Aid* SA.123714 (2026/N) - Italy;

Vista la comunicazione della Commissione, recante «Orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura» (C/2023/1598 *final*);

Vista la raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e, in particolare, gli articoli 67, 91 e 92;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», e, in particolare, gli articoli 31 e seguenti;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2026, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 137 del 3 febbraio 2026, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Graziella Romito l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026, emanata con decreto ministeriale n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 3 febbraio 2026 al n. 63 e dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Vista la direttiva generale del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 2 marzo 2026 al n. 141, per il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata direttiva generale del Ministro e per l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione dei correlati obiettivi strategici, operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

Vista la direttiva integrativa del Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 0126396 del 16 marzo 2026;

Vista la direttiva direttoriale n. 0114778 del 9 marzo 2026, recante «le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva dipartimentale e di assegnare le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali agli uffici dirigenziali non generali» registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 10 marzo 2026 al n. 170;

Visto il decreto ministeriale n. 193932 del 30 aprile 2024, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 411 in data 31 maggio 2024 e dalla Corte dei conti al n. 1006 in data 4 giugno 2024, con cui il dott. Giovanni D'Onofrio è stato nominato direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale PEMAC V della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni»;

Visto, in particolare, l'articolo 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore della pesca continuano ad essere contenute nel registro aiuti di Stato SIAN e SIPA;

Ritenuta la necessità di definire le modalità di accesso al beneficio nonché, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo a fondo perduto a favore degli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 193;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per l'attribuzione, alle imprese esercenti l'attività di pesca e di acquacoltura in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, di un contributo a fondo perduto, al fine di fronteggiare i maggiori costi sostenuti, fino al 10 per cento della spesa sostenuta, per l'acquisto di carburante nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo sotto forma di contributo a fondo perduto di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è concesso ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, della sezione 2.1. «Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura» che al paragrafo (63) indica le condizioni che gli aiuti di Stato di importo limitato concessi nell'ambito del quadro temporaneo devono rispettare per essere considerati compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

4. L'importo nominale complessivo dei contributi concessi, in attuazione del par. 63 della suddetta comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, non può in ogni caso superare i 50.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge n. 193/2026 il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 2.

Beneficiari

1. I soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto sono le microimprese, le piccole e le medie imprese, come definite dall'articolo 2 della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, 2003/361/CE, attive nel settore della pesca professionale e dell'acquacoltura.

2. Possono accedere al contributo le imprese di cui al comma 1, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.

3. Sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

a) le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

b) le imprese che si trovano in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro e piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera *j)*, della comunicazione della Commissione C/2026/2593.

4. Si considerano ammissibili al contributo straordinario sotto forma di contributo a fondo perduto esclusivamente le spese relative all'acquisto di gasolio e di benzina per l'alimentazione del naviglio peschereccio, con esclusione del gasolio e della benzina destinato a ogni altro impiego.

Art. 3.

Domanda di concessione del contributo

1. Per accedere al contributo straordinario a fondo perduto, i soggetti interessati presentano domanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale del medesimo Ministero al seguente link https://www.sian.it/sipaPubbl/aiutiFP10_index.xhtml?prov_port=S.

2. La piattaforma è attiva dalle ore 9,00 del 2 novembre 2026 fino alle ore 23,59 del 16 novembre 2026.

3. La domanda, redatta sulla base dell'allegato 1 del presente decreto, contiene le seguenti informazioni, rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) anagrafica dell'impresa con l'indicazione delle unità da pesca dalla stessa armate;

b) ammontare delle spese sostenute, al netto dell'IVA, dall'impresa richiedente per l'acquisto di carburante per l'esercizio dell'attività ittica dal 1° giugno 2026 al 15 ottobre 2026;

c) eventuale fruizione di altri aiuti di Stato, di aiuti *de minimis* e di contributi FEAMPA in relazione ai medesimi costi;

d) nel caso di fruizioni di ulteriori aiuti ai sensi della lettera precedente, dichiarazione che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentiti dalla disciplina europea di riferimento;

e) dichiarazione che il gasolio e/o la benzina oggetto della domanda di contributo è stata impiegata esclusivamente per l'alimentazione del naviglio peschereccio;

f) dichiarazione di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salve le deroghe previste per micro e piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera *j)* della comunicazione della Commissione C/2026/2593;

g) dichiarazione di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non ha rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;

h) il conto corrente (codice IBAN) intestato al beneficiario.

4. Il richiedente allega alla domanda:

a) copia delle fatture di acquisto del gasolio e della benzina effettuate nel periodo 1° giugno - 31 ottobre 2026;

b) copia di un documento di identità in corso di validità.

5. Nello stesso termine di cui al comma 3 i soggetti interessati possono:

a) inviare una nuova domanda, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima domanda validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

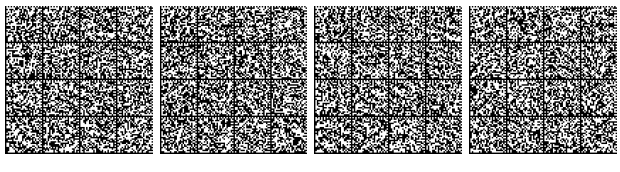
b) presentare la rinuncia integrale al contributo a fondo perduto precedentemente richiesto.

6. Sono considerate irricevibili le domande che non sono trasmesse secondo le tempistiche e le modalità definite nel presente articolo.

Art. 4.

Riparto, ammontare, concessione e liquidazione del beneficio

1. Decorso il termine per l'invio, da parte dei soggetti interessati, delle domande di cui all'articolo 3, la Direzione generale PEMAC determina l'ammontare delle somme complessivamente richieste a titolo di contributo a fondo perduto ai sensi dell'articolo 3 dalle domande ammissibili e individua l'aliquota di calcolo del beneficio e l'ammontare del contributo a fondo perduto spettante a ciascun richiedente.



2. Ove l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1 sia inferiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, l'aliquota è pari al limite di legge, fissato nel 10%.

3. Ove l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, l'aliquota è determinata rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei contributi sotto forma di contributi a fondo perduto richiesti.

4. La Direzione generale PEMAC, a conclusione della procedura di cui al presente articolo, adotta, con decreto, l'elenco dei beneficiari recante l'indicazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto riconosciuto a ciascun beneficiario e procede, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ad effettuare i pagamenti a ciascun beneficiario. Il decreto e il relativo elenco dei beneficiari sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

5. I pagamenti saranno effettuati all'esito del perfezionamento amministrativo del presente decreto presso gli organi di controllo e all'effettiva disponibilità delle risorse sul relativo capitolo di bilancio.

Art. 5.

Registrazione dell'aiuto

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115, la registrazione del regime di aiuti nei registri SIAN/SIGEPA è effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede alla registrazione degli aiuti individuali concessi ai sensi del comma 5 del precedente articolo nei registri SIAN/SIGEPA, ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Art. 6.

Cumulabilità

1. Il contributo a fondo perduto è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, purché il cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto, nonché con aiuti *de minimis* in relazione ai medesimi costi purché tale cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto consentita dalla disciplina europea di riferimento.

Art. 7.

Controlli, sanzioni e decadenza dal beneficio in caso di dichiarazioni mendaci

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio in relazione al costo agevolabile sostenuto, attestato dalle relative fatture e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nonché sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione e per il mantenimento dell'agevolazione.

2. Qualora la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nell'ambito dell'attività di controllo, accerti la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'indebita fruizione totale o parziale del contributo a fondo perduto di cui al presente decreto, provvede ad attivare le procedure di revoca e recupero del contributo.

3. Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente fruito ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi di legge.

4. Nel caso di accertamento di non veridicità delle dichiarazioni il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente gli atti all'autorità competente per l'avvio delle azioni penali ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445.

Art. 8.

Regolazioni finanziarie

1. La spesa di cui all'articolo 1, comma 2, graverà sul pertinente capitolo di spesa, che verrà istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Missione 09 Agricoltura politiche agroalimentari e pesca Programma 06 Politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione - Azione 02 Interventi a favore del settore Pesca e Acquacoltura in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 23 ottobre 2026.

Art. 9.

Pubblicazione

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e entra in vigore nella data della sua pubblicazione. Il presente decreto è altresì pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 28 ottobre 2026

La direttrice generale: ROMITO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1360.

ALLEGATO *1*

Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA
(schema di domanda da allegare al momento della presentazione della domanda online)

Oggetto: domanda per l'accesso al contributo fondo perduto a favore degli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura per i maggiori costi sostenuti per l'acquisto di carburante nel periodo dal 1° giugno 2026 al 15 ottobre 2026 in attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 193. (articolo 7 DL 193/2026)

Sezione per le imprese di pesca professionale:

Il/la sottoscritto/a …… nato/a a ……. il …….. in qualità di legale rappresentante della ……..…….. con sede in ……. via…… cap …… n. telefono …… n. fax ……. e-mail……. Pec …… codice fiscale …….. e partita I.V.A. n. ……..…. armatore/ice del/i M/p-Mm/pp……numero/i UE …… iscritto al numero …… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……. di GT…….. Iscritta al n……. del registro delle imprese di pesca di ……(inserire tutte le unità armate)

ovvero in caso di acque interne

Il/la sottoscritto/a …… nato/a a ……. il …….. in qualità di legale rappresentante della ……..…….. con sede in ……. via…… cap …… n. telefono …… n. fax ……. e-mail……. Pec …… codice fiscale …….. e partita I.V.A. n. ……..…. iscritto/a nei registri con licenza di pesca professionale di Tipo "A" n. …… rilasciata da …… in data ……/……/…… con scadenza il ……/……/…… iscritto/a all'Albo/Registro regionale dei Pescatori Professionali di …… al n. …… a decorrere dal ……/……/……

Sezione per le imprese di acquacoltura:

Il/la sottoscritto/a …… nato/a a ……. il …….. in qualità di legale rappresentante della ……..…….. con sede in ……. via…… cap …… n. telefono …… n. fax ……. e-mail……. Pec …… codice fiscale …….. e partita I.V.A. n. ……..…. iscritta al n……. del Registro Imprese della CCIAA di…….armatrice del/lle seguente/i imbarcazione/i di V categoria (inserire tutte le unità armate):

con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

1. di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e di non avere rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero;
2. di non essere un'impresa in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente il 28 febbraio 2026, salve le deroghe previste per micro e piccole imprese di cui alla sezione 2.1 par.61, lettera j) della Comunicazione della Commissione C/2026/2593
3. di avere sostenuto, per l'acquisto di carburante destinato esclusivamente all'alimentazione del naviglio peschereccio nel periodo tra il 1° giugno e il 15 ottobre dell'anno 2026, una spesa pari a €____;
4. ☐ che l'impresa non ha ricevuto altri contributi pubblici sotto forma di aiuti di Stato, aiuti de minimis e contributi FEAMPA in relazione ai medesimi costi
 ovvero
 ☐ che l'impresa ha ricevuto altri contributi pubblici in relazione ai medesimi costi concessi per complessivi Euro _____;
5. che l'acquisto del carburante effettuato nel periodo tra il 1° giugno e il 15 ottobre dell'anno 2026 per il quale si chiede il riconoscimento del contributo a fondo perduto è stato utilizzato esclusivamente per l'alimentazione di naviglio peschereccio;
6. che le fatture trasmesse sono state pagate o sono oggetto di pagamento differito.

Contestualmente

CHIEDE

che il contributo a fondo perduto, fino al 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel periodo tra il 1° giugno e il 15 ottobre dell'anno 2026 per un importo complessivo di euro _____, pari al 10% della spesa sostenuta venga accreditato sul conto corrente intestato a (**)……. presso ……... codice IBAN ……., consapevole che, tale percentuale potrà essere ridotta al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo _____.

A tal fine

TRASMETTE

- copia delle seguenti fatture intestate al beneficiario del contributo

Numero fattura	C.F. della società che ha emesso la fattura	Data fattura	Importo imponibile fattura	Data quietanza	Data scadenza pagamento differito

- copia del documento di identità in corso di validità.

Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al "trattamento" dei dati personali riportati nella presente domanda, nei documenti richiamati, ivi compresi quelli sensibili, per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Il/i sottoscritto/i, consapevole/i delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara/no di assumersi la responsabilità di quanto riportato, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lì, ……../……/ Firma …….

26A05899